CONSIGLIO REGIONALE

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028

Art. 1
(Stato di previsione delle Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2026-2028, per l'importo di euro 5.635.198.467,40 per l'esercizio finanziario 2026, di euro 5.526.328.146,90 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 5.497.697.870,41 per l'esercizio finanziario 2028.
2. È approvato in euro 8.909.271.259,59 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2026, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 555.253.146,14, stimata al 1° gennaio 2026.

Art. 2
(Stato di previsione delle Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2026-2028, per l'importo di euro 5.635.198.467,40 per l'esercizio finanziario 2026, di euro 5.526.328.146,90 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 5.497.697.870,41 per l'esercizio finanziario 2028.
2. È approvato in euro 8.129.584.991,46 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 3
(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2026-2028)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il triennio 2026-2028 si compone dei seguenti prospetti:
   a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);
   b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;
   c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2026-2028;
   d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2026-2028;
   e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2026-2028;
   f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
   g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;
o) elenco concernente le spese obbligatorie;
p) elenco concernente le spese impreviste;
q) Nota integrativa comprensiva della Nota informativa concernente gli oneri e gli impegni finanziari stimati, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
   a) il Documento Tecnico di Accompagnamento (D.T.A.), ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
   b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

Art. 4
(Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2025, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2026, è pari ad euro 2.897.791.027,95.

Art. 5
(Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2025, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2026, è pari ad euro 2.561.103.247,27.

Art. 6
(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

Art. 7
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

Art. 8
(Risultato di amministrazione presunto)

1. Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, indicato alla lettera A del prospetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), è pari ad euro 943.316.641,87. Il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione presunto, di cui alla lettera E del prospetto medesimo, è pari ad euro -73.695.071,94.

Art. 9
(Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione del Titolo I della Spesa, nell'ambito di Missione 20, Programma 01, è autorizzata l’iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie per un importo pari ad euro 1.879.349,20 nell'esercizio finanziario 2026 e ad euro 2.679.446,77 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028.
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del menzionato d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, con propria determinazione il Dirigente del Servizio Bilancio dispone il prelevamento di somme dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

Art. 10
(Fondo di Riserva per le Spese Impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione del Titolo I della Spesa, nell'ambito di Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Impreviste per un importo pari ad euro 21.584,66 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.
2. I prelevamenti dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11
(Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Titolo 1, nell'ambito di Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2026 l'iscrizione del Fondo di Riserva di Cassa, per un importo pari ad euro 150.000.000,00.
2. I prelevamenti dal predetto Fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.

Art. 12
(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed in applicazione dei principi generali e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito di Missione 20, Programma 02, Titoli 1 e 2 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente, per un importo pari ad euro 2.386.394,35 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 e di parte capitale, per un importo pari ad euro 236,68 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

Art. 13
(Fondo Rischi da Contenzioso)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata l'iscrizione del Fondo Rischi da Contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivanti da contenziosi in essere per un importo pari ad euro 1.135.164,22 per l'esercizio finanziario 2026 e ad euro 4.410.965,89 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028.

Art. 14
(Anticipazioni di Tesoreria)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di Titolo 7, Tipologia 100 dello stato di previsione dell'entrata e nell'ambito di Missione 60, Programma 01 dello stato di previsione della spesa, non sono autorizzate iscrizioni di somme per contrarre anticipazioni di cassa.

Art. 15
(Autorizzazione all'indebitamento)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), dall'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché dalle previsioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel triennio 2026-2028 è autorizzata la contrazione di mutui ovvero di altre forme di indebitamento consentite dall'ordinamento vigente, per l'importo massimo complessivo di euro 93.698.576,34, di cui euro 33.378.409,24 per l'esercizio 2026, euro 33.744.140,27 per l'esercizio 2027 ed euro 26.576.026,83 per l'esercizio 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate per il sostenimento delle correlate spese di investimento di cui all'elenco previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera d), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il debito di cui al comma 1, per una durata non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di cui alla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato di importo pari o inferiore a quello di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ovvero a quello applicato da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
4. L'indebitamento di cui ai commi precedenti può essere assunto anche mediante ricorso a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ovvero alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
5. La spesa annua relativa all'ammortamento ed all'eventuale preammortamento dei mutui di cui sopra, comprensiva dei corrispondenti oneri fiscali, è stimata in euro 1.004.073,62 per l'esercizio 2026, in euro 3.023.222,64 per l'esercizio 2027 ed in euro 4.837.745,58 per l'esercizio 2028 e trova copertura nell'ambito degli stanziamenti di cui a Missione 50, Programmi 01 e 02, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
6. Le rate di ammortamento relative agli esercizi successivi al 2028 trovano copertura nell'ambito delle pertinenti leggi di bilancio.
7. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria degli interventi volti alla realizzazione dell'immobile da adibire a Sede Unica della Regione Abruzzo in Pescara, nell'esercizio 2026 l'Ente può autorizzare il ricorso ad ulteriore indebitamento, nei termini che verranno definiti con successivo provvedimento normativo e ciò previa puntuale quantificazione dei connessi oneri ed in presenza delle condizioni di legge.

Art. 16
(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 28.135.413,85 per l'annualità 2026, di euro 28.303.957,08 per l'annualità 2027 e di euro 28.303.957,08 per l'annualità 2028 e nell'ambito di Missione 01, Programma 12, Titolo 2 della spesa, è previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 345.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 150.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.
2. Le corrispondenti dotazioni di entrata e di spesa del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028 si conformano per l'effetto agli importi di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio Regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche, è approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028, di cui al verbale consiliare n. 31/8 del 25 novembre 2025, allegato alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, da adottarsi in occasione del primo provvedimento utile.

Art. 17
(Variazioni al bilancio)

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzate dal dirigente del Servizio Bilancio del Dipartimento Risorse con appositi provvedimenti.
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.

Art. 18
(Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali)

1. Nelle more della modifica alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'adozione del regolamento di contabilità regionale di cui all'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Regionale che conseguono alle disposizioni di leggi regionali sono adottate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.
2. Ai fini dell'avvio delle procedure propedeutiche alle variazioni di cui al comma 1, successivamente alla promulgazione delle leggi regionali da parte del Presidente della Regione, la Direzione generale della Regione, contestualmente all'invio al BURAT, trasmette tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le leggi regionali promulgate ai Dipartimenti regionali competenti per materia all'attuazione degli interventi ivi previsti.
3. Il Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge trasmette la richiesta di variazione al Servizio competente in materia di bilancio nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Servizio competente in materia di bilancio, sulla base della richiesta del Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge di cui al comma 3, adotta e presenta alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 1.

5. Nel caso di motivata impossibilità a provvedere nei termini stabiliti dai commi 3 e 4, il Servizio Bilancio e il Dipartimento competente per materia comunicano al Direttore generale l'impossibilità a procedere, ai fini della successiva informativa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.
6. La Direzione generale della Regione, tenuto conto delle criticità rilevate nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, può proporre alla Giunta regionale l'adozione di direttive generali volte a promuovere la semplificazione delle procedure amministrative. Le predette direttive generali sono approvate sentita la Commissione consiliare competente in materia di bilancio.

Art. 19
(Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

Art. 20
(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione, da trasmettere entro il termine ultimo del 30 novembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

****

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 35/2 del 30.12.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 14/01/2026 20:48
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA

AM/VT/lc



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
15.01.2026
15:13:48
GMT+01:00